Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 108° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 24 luglio 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1967.

Sostituzione del presidente della Commissione per la formazione e la tenuta degli albi nazionali degli esattori e collettori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, che determinano la composizione della Commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1963, numero 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, che detta norme per la tenuta dei predetti albi;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1963, numero 414733, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1964, registro n. 16 Finanze, foglio n. 66, col quale è stata costituita la Commissione per la tenuta degli albi anzidetti, per il quadriennio 9 novembre 1963-8 novembre 1967;

Considerato che, a seguito del passaggio ad altro incarico del presidente della citata Commissione, dottor Benedetto Bernardinetti, già direttore generale delle Imposte dirette, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Filiberto De Angelis, direttore generale delle Imposte dirette, è nominato presidente della Commissione per la tutela degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette, in sostituzione del dott. Benedetto Bernardinetti.

Roma, addì 6 aprile 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1967
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 372

(7099)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1967.

Restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero.

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visto il regolamento n. 19 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 4 aprile 1962, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento n. 90 adottato dalla Commissione C.E.E. il 25 luglio 1962, e successive modificazioni, relativo alle restituzioni applicabili alle esportazioni di cereali;

Visto il regolamento n. 91 adottato dalla Commissione C.E.E. il 25 luglio 1962, e successive modificazioni, relativo alle restituzioni da applicarsi alle esportazioni di alcuni tipi di farine, semole e semolini;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, e successive modificazioni, concernente l'applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e la restituzione di tali prelievi all'esportazione;

Viste le decisioni adottate il 6 maggio 1966 dalla Commissione C.E.E. che prorogano per la campagna 1966-1967 la concessione dell'importo supplementare alla restituzione applicabile alle esportazioni di cereali e di farina di frumento (grano tenero) verso i Paesi terzi;

Visti i decreti ministeriali 2 febbraio 1965, 26 giugno 1965 e 28 marzo 1966 relativi alla restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dell'importo supplementare di restituzione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 2 febbraio 1965, concernente la restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati, è prorogata, per le esportazioni di grano tenero nazionale e di farina di grano tenero effettuate a decorrere dal 1° luglio 1966 e fino al 30 giugno 1967.

Il supplemento di restituzione di cui al presente articolo è concesso anche per le esportazioni di grano tenero nazionale e di farina di grano tenero effettuate nello stesso periodo dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1967 con il beneficio previsto dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 259.

Rimangono invariate le misure di detto importo supplementare e le altre norme e formalità da osservarsi per ottenere il supplemento stesso previste dal predetto decreto ministeriale 2 febbraio 1965.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria ed il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio estero
TOLLOY

(8023)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1967.

Sostituzione del presidente del Comitato consultivo per l'esame dei ricorsi avanzati dai lavoratori ai sensi dell'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1965, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, è stato ricostituito, in seno alla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, il Comitato avente la funzione di esprimere parere sui ricorsi prodotti dai lavoratori nelle materie indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo capoverso dell'art. 25 della legge stessa;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Angelo Altarelli, presidente del predetto Comitato, nella sua qualità di direttore generale del collocamento della manodopera, in quanto nominato consigliere alla Corte dei conti;

Considerato che il prof. Danilo Guerrieri è stato nominato, con decreto ministeriale 18 aprile 1967, direttore generale del collocamento della manodopera;

Decreta:

Il prof. Danilo Guerrieri — direttore generale del collocamento della manodopera — è nominato presidente del Comitato consultivo per l'esame dei ricorsi avanzati dai lavoratori ai sensi dell'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in sostituzione del dott. Angelo Altarelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1967

Il Ministro: Bosco

(7952)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1967.

Modificazioni ed aggiunte alle Note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione, fra l'altro, alla convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso, e alla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativi annessi, firmati dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1965, n. 160, con il quale sono state rese applicabili le note esplicative alla tariffa dei dazi doganali d'importazione;

Visto il « corrigendum n. 22 » al testo francese delle note esplicative concernente le modificazioni proposte dal Comitato della nomenclatura ed adottate dal Consiglio di cooperazione doganale;

Visto l'art. 47 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Decreta:

Articolo unico

Si rendono applicabili le modificazioni ed aggiunte alle Note esplicative della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica Italiana, raccolte nel foglio di modificazioni n. 3 che ne aggiorna i testi a tutto il 31 dicembre 1966, ed il cui originale, vistato dal Ministro per le finanze, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1967

(7827) *Il Ministro*: Preti

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 1° febbraio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona situata a nord-est all'abitato di Castiglione della Pescaia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Castiglione della Pescaia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè trattasi di località collinare di alto valore naturale per il vario ed interessante andamento del terreno che dalla sommità del Poggio Petriccio degrada dolcemente verso la retrostante pianura comprendendo l'anfiteatro della Val Borgina fino a giungere alla valle del fiume Bruna; la zona comprende inoltre numerosi punti di vista dai quali si può godere il panorama della zona pianeggiante lungo il fiume e costituisce quadro panoramico di non comune bellezza visibile da diversi luoghi del litorale e soprattutto dalla strada Marina di Grosseto-Castiglione della Pescaia;

Decreta:

La zona sita a nord-est dell'abitato del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: *nord-est*: a partire dalla quota 332,

linea di crinale che congiunge la suddetta quota con le quote 296 e 196, e prosecuzione fino alla località S. Guglielmo; da tale località, strada carrareccia fino all'intersezione con la strada Castiglione della Pescaia-Grosseto; *sud-ovest*: dalla strada per Grosseto fino al Poggio Petriccio, segue il confine della zona già vincolata con decreto ministeriale 9 aprile 1963; da Poggio Petriccio (quota 342) segue la linea di crinale che congiunge la suddetta quota con la quota 317, fino a raggiungere la quota 332.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Castiglione della Pescaia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° luglio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto

Estratto del verbale dell'adunanza del 1° febbraio 1965

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno 1° del mese di febbraio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 10,30, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Grosseto, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA:

b) proposta di vincolo della zona montuosa a nord-est dell'abitato (Poggio d'Oro).

La Commissione all'unanimità, salvo il voto contrario del dott. Capecchi, rappresentante degli industriali, propone l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali d'insieme, ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona situata a nord-est dell'abitato di Castiglione della Pescaia, in quanto trattasi di località collinare di alto valore naturale per il vario ed interessante andamento del terreno che dalla sommità del Poggio Petriccio degrada dolcemente verso la retrostante pianura comprendendo l'anfiteatro della Val Borgina fino a giungere alla valle del fiume Bruna. La zona comprende inoltre numerosi punti di vista dai quali si può godere il panorama della zona pianeggiante lungo il fiume e costituisce quadro panoramico di non comune bellezza visibile da diversi luoghi del litorale e soprattutto dalla strada Marina di Grosseto-Castiglione della Pescaia.

La zona proposta per il vincolo viene così delimitata:

nord-est: a partire dalla quota 332, linea di crinale che congiunge la suddetta quota con le quote 296 e 196, e prosecuzione fino alla località S. Guglielmo; da tale località, strada carrareccia fino all'intersezione con la strada Castiglione della Pescaia-Grosseto;

sud-ovest: dalla strada per Grosseto fino al Poggio Petriccio, segue il confine della zona già vincolata con decreto ministeriale 9 aprile 1963; da Poggio Petriccio (quota 342) segue la linea di crinale che congiunge la suddetta quota con la quota 317, fino a raggiungere la quota 332.

(*Omissis*).

(7668)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Salone internazionale macchine e attrezzature per ufficio SMAU », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Salone internazionale macchine e attrezzature per ufficio SMAU », che avrà luogo a Milano dal 29 settembre al 7 ottobre 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 luglio 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(7715)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1967.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Marano sul Panaro (Modena).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che il Consorzio bacini montani (Modena) ha chiesto la classificazione a comunale della strada di bonifica « Rio Faellano » che unisce la frazione di Denzano con il comune di Marano sul Panaro (Modena), dell'estesa di km. 3+095;

Vista la delibera 13 maggio 1963, n. 48/2195, con la quale il comune di Marano sul Panaro (Modena) ha espresso parere sfavorevole alla classificazione a comunale della strada in parola;

Visto il voto 15 settembre 1964, n. 1281, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada suddetta è in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 lettera *a*) della legge n. 126;

Visto l'atto 13 aprile 1967, n. 37/1425, con il quale il comune di Marano sul Panaro (Modena) ha deliberato di classificare comunale la detta strada;

Ritenuto che la predetta strada può, pertanto, essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata comunale la strada: « Rio Faellano » che unisce la frazione di Denzano con il comune di Marano sul Panaro (Modena) ed inclusa nell'elenco del Comune stesso (estesa km. 3+095).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

(7748)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1967.

Nomina di un componente del Comitato regionale della agricoltura e delle foreste per le Marche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1961, con cui si è provveduto alla nomina dei nuovi componenti il Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per le Marche, a norma dell'art. 3, quarto comma della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerato che il rag. Giuseppe Smacchi, rappresentante dell'Associazione bancaria italiana in seno al Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per le Marche, è stato collocato a riposo;

Vista la lettera in data 9 giugno 1967, con cui l'Associazione bancaria italiana designa il rag. Alberto Gileno direttore della Cassa di risparmio anconitana, quale proprio rappresentante in seno al Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per le Marche;

Considerato di dover provvedere in conformità;

Decreta:

A norma e per gli effetti previsti dall'art. 3, quarto comma della legge 2 giugno 1961, n. 454, il rag. Alberto Gileno, direttore della Cassa di risparmio anconitana, è nominato rappresentante dell'Associazione bancaria italiana in seno al Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per le Marche, in sostituzione del rag. Giuseppe Smacchi, collocato a riposo.

Roma, addì 8 luglio 1967

Il Ministro: RESTIVO

(7749)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Furbara (Cerveteri-Roma).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Furbara (Cerveteri - Roma);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Furbara (Cerveteri - Roma) come segue:

Direzione di atterraggio: 174° - 354°;
Lunghezza di atterraggio: inferiore a ml. 1.080;
Livello medio dell'aeroporto: mt. 5,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata S.: mt. 2,80 s.l.m.;
Testata N.: mt. 9,00 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7912)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1967.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Napoli-Capodichino.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo definitivo del Codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 286 del 19 novembre 1964;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio del comune di Napoli dal 12 novembre 1966 all'11 gennaio 1967 e del comune di Casoria dal 10 settembre 1966 al 9 novembre 1966, determinante una prima parte delle limitazioni contemplate dalla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che, avverso alla determinazione delle zone soggette a limitazioni ed al decreto ministeriale sopracitato sono state proposte, nei termini prescritti da parte di due ditte proprietarie di terreni ricadenti in dette zone, opposizioni, rigettate, perchè ritenute infondate, per i motivi specificati nel decreto n. 2 in data 6 giugno 1967 notificato agli interessati, a mezzo di ufficiale giudiziario;

Decreta:

La mappa anzidetta delle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti in vicinanza dello aeroporto di Napoli-Capodichino è esecutiva con annotazione apposta dall'Ufficio competente sulla stessa mappa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7913)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1967.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Treviso-S. Angelo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo definitivo del Codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Visti il decreto ministeriale del 13 novembre 1964, n. 435, che determina le caratteristiche prescritte dall'art. 714 del Codice della navigazione ed il successivo decreto di rettifica del 14 ottobre 1965, n. 239, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 304 del 9 dicembre 1964 e n. 279 del 9 novembre 1965;

Viste le mappe pubblicate agli albi pretori del comune di Quinto di Treviso dal 23 novembre 1966 al 22 gennaio 1967 e nel comune di Treviso dal 7 dicembre 1966 al 5 febbraio 1967 determinanti una prima parte delle limitazioni contemplate dalla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che, avverso alla determinazione delle zone soggette a limitazioni ed ai decreti ministeriali sopracitati non sono state proposte, nei termini prescritti, opposizioni;

Decreta:

Le mappe anzidette delle aeree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nelle vicinanze dell'aeroporto di Treviso-S. Angelo sono esecutive, con annotazione apposta dall'Ufficio competente sulle stesse mappe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7914)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1967.

Classificazione tra le comunali di tre strade in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto in data 2 marzo 1962, n. 99, con il quale il comune di Portogruaro ha espresso, fra l'altro, parere favorevole per la classificazione a comunale delle strade di bonifica:

Zambaldi: dalla strada statale n. 53 all'idrovora Palù, di km. 0+200;

Campeio Masatta: dalla strada statale n. 53 Postumia alle borgate Masatta e Campeio, di km. 2+465;

Caserma polizia stradale: dalla strada statale n. 14 alla Caserma polizia stradale, di km. 0+130;

Viste le relazioni dell'Ufficio del genio civile di Venezia in data 3 maggio 1966;

Visto il voto n. 459, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 18 aprile 1967, con il quale il detto Consesso ha espresso, fra l'altro, parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade anzidette;

Ritenuto che per le strade in parola ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Le strade di bonifica di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km. 2+795 sono classificate comunali ed incluse nell'elenco del comune di Portogruaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

(7794)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1967.

Modifiche al decreto ministeriale 22 dicembre 1966, con il quale sono stati stabiliti, fino al 18 novembre 1967, speciali regimi d'imposizione una volta tanto agli effetti della imposta generale sull'entrata per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799;

Vista la legge 16 dicembre 1959, n. 1070;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1196;

Vista la legge 15 novembre 1964, n. 1162;

Vista la legge 21 novembre 1966, n. 1045;

Visto l'art. 26 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452;

Ritenuta l'opportunità di modificare il proprio decreto 22 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1966, n. 327, recante speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata, dal 1° gennaio al 18 novembre 1967, per alcune categorie di entrate;

Decreta:

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova e della cacciagione, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti con negozio fisso o ambulante, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbrica e simili, nonchè per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti presso produttori o grossisti da parte di chi esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali, di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

f) l'acquisto di uova da parte di aziende tecnicamente organizzate che le destinano alla produzione di pollame;

g) l'acquisto di pesce novello, da parte di chiunque, per il diretto collocamento nei bacini di coltivazione e di ripopolamento;

h) l'acquisto, da parte di chiunque, di selvaggina da caccia, anche se destinata al ripopolamento compresi i piccioni.

Sono, altresì, soggetti all'imposta sull'entrata una volta tanto i prodotti e la cacciagione di cui al primo comma, di estera provenienza, che dall'importatore vengono direttamente impiegati negli usi e destinazioni previsti dal secondo comma.

Art. 2.

Il prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo sono i seguenti:

fiori freschi, comprese le foglie e le piante ornamentali;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne il deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione (olive, verdi o nere, allo stato commestibile, capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca anche sgusciata, anche se contenuti in recipienti o comunque racchiusi in confezioni, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati comunque manipolati;

pesce fresco, anche congelato, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato;

uova di pollame;

cacciagione viva o morta.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dal precedente articolo 1, l'imposta sull'entrata è dovuta:

1) per quelli indicati al secondo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*) ed *h*): nella misura del 4 % per i fiori freschi e la cacciagione e nella misura del 2,30 % per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova, e si corrisponde a cura del venditore nei modi e termini normali, in base a fattura od altro documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare.

Quando l'acquisto sia effettuato presso le persone indicate dall'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base a fattura od altro equivalente documento da emettersi dal medesimo a norma del detto articolo.

E' peraltro in facoltà dell'acquirente di assolvere la imposta in base ad apposito registro sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Detto registro, prima dell'uso, deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Nei modi e termini di cui ai precedenti commi si corrisponde l'imposta per il passaggio dei prodotti da parte dei produttori dal luogo di produzione ai propri negozi di vendita al pubblico;

2) per quelli indicati al secondo comma lettera *e*): nella misura del 2,30 %, per i prodotti ortofrutticoli, della pesca, e per le uova e del 4 % per i fiori freschi e la cacciagione: all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed al prezzo di acquisto dei prodotti destinati alla manipolazione in aggiunta alla imposta propria dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti manipolati. Quando i prodotti manipolati sono destinati alla esportazione, la imposta relativa all'acquisto dei prodotti originari è dovuta nella misura del 2,30 % e del 4 %, a seconda della loro natura, sul prezzo di acquisto dei prodotti stessi, in base alla fattura rilasciata all'acquirente estero, ovvero, nel caso previsto dall'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, all'esportatore nazionale;

3) per quelli indicati al terzo comma: nella misura del 2,30 % per i prodotti ortofrutticoli, della pesca e per le uova e del 4 % per i fiori freschi e la cacciagione: all'atto in cui l'importatore destina i prodotti agli usi e alle destinazioni di cui al precedente art. 1 sul prezzo all'ingrosso dei prodotti stessi.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova e della cacciagione, anteriori a quello che dà luogo alla percezione del tributo, compresa la importazione.

Art. 5.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio del pollame e dei conigli, delle relative carni fresche o comunque conservate e degli altri prodotti di cui all'articolo seguente l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, nella misura stabilita nel detto articolo, al momento e per il fatto del loro assoggettamento all'imposta di consumo.

Art. 6.

L'imposta dovuta a norma del precednte articolo è determinata nella seguente misura:

A) *Carni fresche, congelate o surgelate, comprese le frattaglie*:

1) pollame: 3,30 %;
2) conigli: 3,30 %;

B) *Carni comunque preparate o conservate e carni in scatola*:

1) pollame: 4 %;

2) conigli: 4 %.

Con separato decreto viene fissata una apposita tariffa dei prezzi medi all'ingrosso di mercato dei suddetti prodotti, prezzi che costituiscono la base imponibile per la liquidazione di detta imposta.

Per il bestiame assoggettato a peso vivo all'imposta di consumo il peso delle parti commestibili dell'animale si ottiene riducendo il peso vivo del 20 per cento per il pollame e del 40 per cento per i conigli.

Art. 7.

Per il pollame ed i conigli destinati all'immediata macellazione e per le relative carni, sia di produzione nazionale, che di estera provenienza, esenti da imposta di consumo, che siano destinati alla fabbricazione di prodotti diversi da quelli specificati nel precedente art. 6, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 3,30 per cento per il pollame e del 3,30 per cento per i conigli dall'acquirente e si corrisponde a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base alla fattura rilasciata dal venditore od, in mancanza, in base ad apposito documento da emettersi dall'acquirente stesso.

Art. 8.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli 5 e 6 assorbe il tributo che sarebbe dovuto per il commercio del pollame e dei conigli vivi, nonchè dei prodotti elencati nel precedente art. 6.

L'aliquota d'imposta dovuta una volta tanto a norma degli articoli indicati nel precedente comma non assorbe il tributo afferente il commercio:

1) dei prodotti non specificatamente indicati allo art. 6;

2) dei sottoprodotti della macellazione del pollame e dei conigli quali le ossa, i peli ed altri;

3) delle parti dell'animale rese incommestibili mediante procedimento di conservazione o manipolazione ovvero dichiarate incommestibili dall'autorità sanitaria;

4) delle penne e delle piume del pollame e delle pelli di coniglio a qualunque uso destinate.

Art. 9.

L'imposta sull'entrata dovuta a norma dei precedenti articoli 5 e 6 si riscuote in base e con l'osservanza delle norme di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 4 febbraio 1956, n. 33.

Gli incaricati e gli appaltatori delle imposte di consumo debbono versare l'imposta riscossa, al netto dell'aggio del 2 per cento, stabilito dall'art. 4 della legge 21 novembre 1966, n. 1045, entro il giorno successivo, non festivo, a quello in cui la riscossione si è verificata, direttamente sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro competente per territorio. I detti incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo possono effettuare mensilmente, entro cinque giorni dalla fine del mese precedente, il versamento dell'imposta riscossa, qualora l'ammontare del tributo percetto non superi, durante il mese, l'importo di L. 100.000 (centomila); ove durante il corso del mese venga superato l'importo anzidetto i menzionati incaricati ed appaltatori delle imposte di consumo dovranno effettuare il versamento dell'imposta il giorno successivo, non festivo, a quello in cui è stato raggiunto detto limite.

Gli incaricati ed appaltatori delle imposte di consumo sono obbligati a trasmettere all'Ufficio del registro competente per territorio, entro il cinque di ogni mese, un prospetto riepilogativo delle bollette emesse, delle riscossioni e dei versamenti effettuati.

Il versamento di cui al secondo comma del presente articolo deve essere eseguito distintamente da quello relativo all'imposta generale sull'entrata dovuta una volta tanto per il commercio dei vini fini, esclusi gli spumanti, e dei vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, nonchè del tributo dovuto una volta tanto per il bestiame bovino, ovino, suino, equino, sulle relative carni e sugli altri prodotti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 febbraio 1956, n. 33.

Per il commercio delle pelli di coniglio destinate ad uso di pellicceria, nonchè per quello delle pelli di coniglio e similari, crude, fresche o secche di produzione nazionale destinate ai cappellifici, pelifici ed industrie non conciarie, l'imposta generale sull'entrata è dovuta in base alle norme e con le modalità di cui al titolo XVII del decreto ministeriale 22 dicembre 1966.

Art. 10.

Per il pollame ed i conigli vivi e per i prodotti indicati nell'art. 6, di estera provenienza l'imposta sull'entrata, anzichè al momento in cui si verifica l'importazione è dovuta successivamente in base alle modalità stabilite dai precedenti articoli 5, 6 e 7.

Per le pelli di coniglio di estera provenienza importate dagli stabilimenti di secretatura, dai cappellifici, pelifici e dalle industrie non conciarie l'imposta generale sull'entrata è dovuta una volta tanto in base alle norme ed alle modalità di cui al titolo XVII del decreto ministeriale 22 dicembre 1966.

Art. 11.

Per le violazioni delle disposizioni concernenti la corresponsione dell'imposta generale sull'entrata una volta tanto in dipendenza delle norme stabilite dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della legge 4 febbraio 1956, n. 33.

Art. 12.

Per il commercio dei prodotti petroliferi, nonchè degli additivi contenenti oli di petrolio, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

1) Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi:

a) voce doganale ex 27.09-C: da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni: 4,80 %;

b) voci doganali ex 27.09-C; 27.09-E: altri, esclusi quelli destinati alla lavorazione e quelli da usare come combustibili nelle caldaie e nei forni: 9,30 %;

2) Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti in peso una quantità in olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:

A) oli leggeri (e loro preparazioni):

a) voce doganale 27.10-A-III-a-1: acqua ragia minerale: 9,30 %;

b) voce doganale 27.10-A-III-a-2: benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale: 4,20 %;

c) voce doganale 27.10-A-III-b: benzina: 4,20%;

B) oli medi (e loro preparazioni):

a) voce doganale ex 27.10-B-III-a-2: petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico di cui alla lettera *D*), n. 3) della tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350: 7,20 %;

b) voce doganale ex 27.10-B-III-a-2: petrolio lampante: 9,30 %;

c) voce doganale 27.10-B-III-b: petrolio diverso da quello lampante: 9,30 %;

C) oli pesanti (e loro preparazioni):

a) voce doganale 27.10-C-I-c: oli da gas: 9,30 per cento;

b) voce doganale ex 27.10-C-II-c: oli combustibili speciali (si considerano come « oli combustibili speciali » gli oli combustibili che distillano in volume, comprese le perdite, a 300° C più del 60 per cento): 9,30 %;

c) voce doganale ex 27.10-C-II-c-1: oli combustibili da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni nonchè quelli impiegati per produrre energia elettrica con motori fissi Diesel, direttamente accoppiati ad un alternatore, in stabilimenti industriali: 4,80 %;

d) voce doganale ex 27.10-C-II-c: oli combustibili esclusi quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni nonchè quelli impiegati per produrre energia elettrica con motori fissi Diesel, direttamente accoppiati ad un alternatore, in stabilimenti industriali: 9,30 %;

e) voce doganale 27.10-C-III-c-d: oli lubrificanti: 8,40 %;

3) Vaselina:

voce doganale 27.12-A-III: vaselina greggia: 8,40 per cento;

4) Paraffina:

voci doganali ex 27.13-B-I-c; ex 27.13-B-II: paraffina solida: 4,80 %;

5) Additivi contenenti oli di petrolio:

voci doganali ex 38.14-B-I-a; ex 38.14-B-II-a: additivi contenenti oli di petrolio: 8,40 %;

6) Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio aventi le caratteristiche e destinati agli impieghi di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464: 4,80 per cento.

Quando i suindicati prodotti, escluse le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e la benzina, sono destinati a consumi interni delle raffinerie, degli stabilimenti costieri e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa dagli oli anzidetti o che fabbricano la gomma sintetica, l'imposta è dovuta nella misura dell'1,20 %. Per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e per la benzina destinate agli usi anzidetti l'imposta è dovuta nella misura dell'1 %.

Qualora eccezionalmente i menzionati prodotti, già destinati agli usi previsti dal precedente comma, non siano interamente consumati negli impieghi anzidetti, per i quantitativi non consumati è dovuta l'imposta integrativa in ragione della differenza tra l'aliquota di imposta una volta tanto stabilita per ciascun prodotto dal primo comma del presente articolo e le aliquote di cui al secondo comma.

Le preparazioni di cui al primo comma n. 2), ottenute negli opifici di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, con impiego di prodotti petroliferi che hanno assolto l'imposta entrata una volta tanto all'atto dell'estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali, ovvero all'atto dello sdoganamento dei prodotti di estera provenienza o dalla estrazione dai depositi doganali sono assoggettate all'imposta entrata una volta tanto con l'aliquota stabilita al detto primo comma per il componente petrolifero che sconta l'aliquota maggiore, in base al prezzo previsto per lo stesso componente dal successivo art. 14.

L'imposta entrata una volta tanto di cui al precedente comma si determina per differenza tra l'importo del tributo da assolversi in base alle norme di cui sopra e quello già corrisposto sui prodotti petroliferi impiegati.

Art. 13.

Le aliquote d'imposta stabilite dal precedente articolo si liquidano:

a) per gli oli minerali greggi, naturali, per gli oli eggeri e preparazioni, per gli oli medi e preparazioni, per gli oli pesanti e preparazioni, eccezion fatta per il petrolio lampante ad uso di riscaldamento domestico di cui alla lettera *D*, n. 3) della tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, per gli oli lubrificanti e le preparazioni di essi, sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pubblico dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo e, limitatamente alla benzina avio, in base al prezzo medio di L. 134 (centotrentaquattro) al litro.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) l'aliquota d'imposta si liquida sul prezzo di listino per « merce agevolata » od in mancanza sul prezzo pieno li listino diminuito dell'imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente.

Per i prodotti per i quali non vige un prezzo di listino l'aliquota di imposta si liquida sul prezzo globale di vendita, imposta generale sull'entrata compresa, praticato nei confronti dell'acquirente dei prodotti stessi;

b) per gli oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio: sul prezzo di vendita praticato nei confronti degli acquirenti; per i prodotti destinati ai consumi interni la imposta si liquida in base al prezzo di listino degli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi;

c) per gli oli lubrificanti rigenerati: sul prezzo medio di L. 195 (centonovantacinque) al chilogrammo;

d) per gli altri oli lubrificanti e le preparazioni di essi, gli additivi contenenti oli di petrolio e la vaselina greggia: sul prezzo medio di L. 300 (trecento) al chilogrammo.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione)

l'aliquota d'imposta si liquida sul prezzo medio di lire 195 (centonovantacinque) al chilogrammo per gli oli lubrificanti rigenerati e di L. 300 (trecento) al chilogrammo per gli altri oli lubrificanti e le preparazioni di essi, gli additivi contenenti oli di petrolio e la vaselina greggia, diminuiti dell'imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente;

e) per la paraffina solida: sul prezzo medio di lire 140 (centoquaranta) al chilogrammo;

f) per il petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico: sul prezzo medio di L. 35 (trentacinque) al chilogrammo.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione dell'imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie, degli stabilimenti costieri, nonchè degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici.

Per l'importazione degli oli lubrificanti e delle preparazioni di essi, degli additivi contenenti oli di petrolio, della vaselina greggia, della paraffina solida e del petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico di cui alla lettera *D*, n. 3) della tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, le aliquote d'imposta generale sull'entrata di cui al precedente articolo si liquidano in base ai relativi prezzi medi, previsti alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) maggiorati dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa o sopratassa dovuti per lo sdoganamento, eccezion fatta per la sovrimposta di confine.

Per l'importazione degli oli lubrificanti e delle preparazioni di essi, degli additivi contenenti oli di petrolio e la vaselina greggia i quali godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione della sovrimposta di confine) l'aliquota d'imposta si liquida sui prezzi medi specificati alle citate lettere *c*) e *d*) diminuiti della sovrimposta di confine eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente e maggiorati dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa e sopratassa dovuti per lo sdoganamento, eccezion fatta per la detta sovrimposta di confine.

Art. 14.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 22 dicembre 1966 sono abrogate e sono sostituite dalle norme di cui agli articoli 1 a 11 del presente decreto.

Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto ministeriale 22 dicembre 1966 sono abrogate e sono sostituite dalle norme di cui agli articoli 12 e 13 del presente decreto.

Art. 15.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 del presente decreto entrano in vigore quarantacinque giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le norme di cui agli articoli 12 e 13 del presente decreto hanno effetto nel decimoquinto giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto ha vigore fino al 18 novembre 1967.

Roma, addì 14 luglio 1967

Il Ministro: PRETI

(7910)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1967.

Fissazione, ai fini della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata una volta tanto, dei prezzi medi all'ingrosso del pollame, dei conigli e delle relative carni, nonchè delle quote fisse del tributo da assolversi per ciascun chilogrammo dei detti prodotti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 21 novembre 1966, n. 1045;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1967;

Ritenuta l'opportunità di stabilire, ai fini della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata una volta tanto per il pollame ed i conigli, i prezzi medi all'ingrosso del detto bestiame;

Decreta:

Articolo unico

L'imposta generale sull'entrata una volta tanto dovuta a norma del decreto ministeriale 14 luglio 1967, per il commercio del pollame e dei conigli si liquida sui prezzi medi all'ingrosso per chilogrammo come appresso indicati a fianco di ciascun prodotto, a margine del quale vengono anche specificate le quote fisse d'imposta generale sull'entrata dovuta:

1) *Varie specie di carni fresche, congelate e surgelate, comprese le frattaglie*:

a) pollame L. 465 al kg.: quota fissa d'imposta per kg. L. 15;

b) parti di pollame (arrotolato di pollo, filetti, trance, petti, ali, cosce e pollo disossato, ecc.) L. 820 al kg.: quota fissa d'imposta per kg. L. 27;

c) conigli L. 760 al kg.: quota fissa d'imposta per kg. L. 25;

d) frattaglie di pollame e di conigli L. 150 al kg.: quota fissa d'imposta per kg. L. 5.

2) *Carni comunque preparate o conservate e carni in scatola*:

pollame e conigli insaccati, lessati od in scatola lire 800 al kg.: quota fissa d'imposta per kg. L. 32.

Il presente decreto entra in vigore quarantacinque giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto ha vigore fino al 18 novembre 1967.

Roma, addì 15 luglio 1967

Il Ministro: PRETI

(7911)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1967.

Calendario venatorio 1967-1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 29 maggio 1951, n. 433;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1961 che vieta l'esercizio della caccia alle aquile ed ai vulturidi, nonchè l'uso di munizione spezzata per la caccia alla selvaggina ungulata e alla marmotta;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1962 che vieta, tra l'altro, l'uso di richiami acustici a funzionamento elettromagnetico o di altro tipo, muniti di amplificatore del suono; l'uso di pasture predisposte con mazzetti di sambuco, nonchè di pasture per richiamare tortore; l'uso delle panie e dei panioni; l'uso delle reti sussidiarie o « passate » nei roccoli, nelle brescianelle e uccellande analoghe, eccetto che per le reti cosidette « tordare », di maglia non inferiore ai mm. 28 di lato; l'esercizio dell'uccellagione vagante, salvo particolari eccezioni;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1966 che vieta la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria in tutto il territorio nazionale nei periodi annuali compresi tra il 1° aprile e la data di apertura dell'esercizio venatorio di volta in volta fissata con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 13 del testo unico sopracitato;

Viste le proposte dei presidenti delle Giunte provinciali;

Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta l'opportunità di consentire eccezionalmente la caccia alla selvaggina migratoria successivamente al 31 marzo e non oltre la seconda domenica di maggio;

Ritenuta l'opportunità di vietare la caccia al fagiano nelle riserve nel periodo successivo al 1° gennaio e di ritardare l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale protetta nell'esclusivo interesse della protezione della medesima;

Ritenuta, altresì, l'opportunità — a fini protezionistici — di vietare in modo generale e assoluto l'esercizio dell'uccellagione vagante nonchè l'uso delle armi munite di silenziatore e di estendere il divieto all'uso dei richiami acustici, comunque funzionanti, anche se privi di amplificatore del suono;

Decreta:

Art. 1.

Salvo le eccezioni previste dall'art. 12 del testo unico citato nelle premesse, la caccia e l'uccellagione nell'annata 1967-1968 sono consentite nel periodo compreso tra il 27 agosto 1967 e il 1° gennaio 1968.

Art. 2.

Nel periodo successivo al 1° gennaio 1968 è vietato l'esercizio venatorio alle specie di selvaggina protetta e non protetta salvo che:

a) la caccia al fringuello, germano reale e folaga, che è consentita sino al 28 febbraio 1968;

b) la caccia al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri, che è consentita sino al 31 marzo 1968;

c) l'uccellagione al colombaccio, colombella, storno, trampolieri — esclusa la beccaccia — che è consentita sino al 31 marzo 1968, purchè effettuata con reti a maglia larga non inferiore a mm. 30 di lato.

Art. 3.

In deroga alle norme contenute nel decreto ministeriale 23 febbraio 1966, quando particolari situazioni locali lo giustifichino, è consentita la caccia alla selvaggina migratoria, successivamente al 31 marzo e non oltre il 12 maggio 1968, nell'intervallo di tempo tra le ore 8 ed il tramonto del sole, soltanto nella fascia costiera tra i 200 e i 1000 metri dal battente dell'onda — estensibili a 2000 nei casi in cui lo esigano particolari necessità relative alle condizioni dei luoghi — purchè sia assicurato un idoneo servizio di vigilanza.

Art. 4.

Sono vietati:

a) la caccia alla coturnice anteriormente alla data dell'8 ottobre 1967;

b) la caccia al fagiano, anche nelle riserve, nel periodo successivo al 1° gennaio 1968;

c) l'uccellagione ai palmipedi, dopo la data del 1° gennaio 1968.

E', altresì, vietato:

a) l'uso dei richiami acustici a funzionamento elettromeccanico, o di altro tipo, muniti o non di amplificatore del suono;

b) l'uso delle armi munite di silenziatore;

c) l'uccellagione vagante.

Restano fermi gli altri divieti e le limitazioni disposti con i decreti ministeriali 4 marzo 1961, 23 luglio 1962, e 23 febbraio 1966.

Art. 5.

Le norme relative al calendario venatorio 1967-1968 saranno pubblicate con manifesti dei Comitati provinciali della caccia ai sensi della lettera *e*) dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Esse sono applicabili anche nei territori delle isole di Capri e di Ischia delimitati con decreto ministeriale 14 ottobre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1967

p. *Il Ministro*: SCHIETROMA

(8019)

DECRETO PREFETTIZIO 11 luglio 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Taranto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 8270 Gab. 15-5 del 1° ottobre 1964, con il quale viene ricostituito per il triennio 1964-1967 il Consiglio provinciale di sanità;

Visto il fonogramma odierno dell'Ordine provinciale dei farmacisti con il quale, a seguito dell'intervenuta rinnovazione del Consiglio dell'Ordine, si propone una nuova terna di nominativi tra i quali prescegliere il rappresentante dell'Ordine in seno al Consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Eduardo Candelli;

Ritenuto di poter aderire alla richiesta;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il dott. Pasquale Del Prete, presidente dell'Ordine provinciale dei farmacisti, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1967, in sostituzione del dott. Eduardo Candelli.

L'Ufficio del medico provinciale di Taranto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Taranto, addì 11 luglio 1967

Il prefetto: COSTANTINO

(7796)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Motta Montecorvino

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1967, n. 5235/1196 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Carrozza Rosina, nata in Motta Montecorvino, il 22 gennaio 1922, Carrozza Alessandrina, nata in Motta Montecorvino il 10 luglio 1933, Carrozza Marietta, nata in Motta Montecorvino il 1° aprile 1936, Carrozza Michele, nato in Motta Montecorvino il 24 febbraio 1919, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lucera Casteldisangro » in Motta Montecorvino estese mq. 243 riportate in catasto alle particelle numeri 291/*b*, 291/*c*, 328 sub. *a*, 291 sub. *d*, 291, sub. *a*, 328 sub. *b*, 291, sub. *e*, del foglio di mappa n. 8 del comune di Motta Montecorvino e nella planimetria tratturale con i numeri 443/*a*, 444/*a*, 445/*a*, 443/*b*, 444/*b*, 445/*b*.

(7797)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Savignano sul Rubicone (Forlì)

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, n. 801, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Savignano sul Rubicone.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella Segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7832)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Nicolò d'Arcidano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di San Nicolò d'Arcidano (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7998)

Autorizzazione al comune di Roveredo di Guà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, il comune di Roveredo di Guà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.314.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7996)

Autorizzazione al comune di Sestu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di Sestu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7997)

Autorizzazione al comune di Guamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di Guamaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7999)

Autorizzazione al comune di Baressa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di Baressa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.959.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8000)

Autorizzazione al comune di Albagiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di Albagiara (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8001)

Autorizzazione al comune di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, il comune di San Pier d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.582.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8002)

Autorizzazione al comune di Turriaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, il comune di Turriaco (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.566.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8003)

Autorizzazione al comune di Taipana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, il comune di Taipana (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.916.477, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8004)

Autorizzazione al comune di Lamporecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, il comune di Lamporecchio (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.845.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8005)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Lavori in appalto », con sede in Vallonga di Arzergrande (Padova) e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 luglio 1967 è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Cooperativa « Lavori in appalto », con sede in Vallonga di Arzergrande (Padova) costituita in data 13 agosto 1945 per atto del notaio dott. Mario Nordio, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Giuseppe Palmieri.

(7685)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa edilizia « Alba 63 », con sede in Napoli e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 luglio 1967 è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Cooperativa edilizia « Alba 63 », con sede in Napoli costituita in data 8 luglio 1963 per atto del notaio dott. Salvatore Lombardi, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Marino Del Giudice.

(7686)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Agricola Olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 maggio 1967 i poteri conferiti al dott. Mario Banchi, commissario governativo della Società cooperativa « Agricola Olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari), sono stati prorogati fino al 31 agosto 1967.

(7947)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « C.A.M.I.S. Cassa Mutua Impiegati Statali Giuseppe Sicari », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 luglio 1967 i poteri conferiti al dott. Raul Palazzetti, commissario governativo della Società cooperativa C.A.M.I.S. - Cassa Mutua Impiegati Statali Giuseppe Sicari, con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 14 gennaio 1968.

(7799)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « E.C.I.S.A. - Ente di Colonizzazione Italo Sud Americana », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 luglio 1967, il dott. Guido Cacace è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « E.C.I.S.A. » Ente di Colonizzazione Italo Sud Americana, con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Massimo Gigli.

(7800)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 25596 in data 8 giugno 1967, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dal National Institutes of Health di Bethesda Maryland (U.S.A.) una donazione di 2.500 dollari.

(7736)

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

Il dott. Raffaele Troiano, nato a Trinitapoli (Foggia) il 20 gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari e ritirato il 21 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(7724)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

La dott. Graziella Del Ponte, nata a Genova Sampierdarena il 21 novembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatole dalla Università di Genova in data 5 maggio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Univeristà di Genova.

(7733)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Romano Malaguti, nato a S. Felice sul Panaro (MO) il 17 febbraio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Modena in data 23 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(7729)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1967, registro n. 54, foglio n. 47, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall'Opera nazionale invalidi di guerra avverso la nomina dei vincitori del concorso a cinquanta posti di aiutante tecnico in prova, nel ruolo della carriera esecutiva dei Licei classici e scientifici indetto con decreto ministeriale 19 gennaio 1963.

(7737)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967, registro n. 47 Pubblica istruzione, foglio n. 33, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Paoli Silverio avverso l'esito del concorso per un posto di bidello supplente presso la Scuola media di Marina di Pietrasanta (Lucca).

(7688)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato Centro radio trasmittente C.T.A. - D.A.T., nella frazione Borgo Piave di Latina.

Con decreto del ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, in data 1° luglio 1967, n. 53, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato gli immobili costituenti il Centro radio trasmittente C.T.A. - D.A.T. di Latina, Borgo Piave, già espropriati dall'Amministrazione aeronautica, contraddistinti nel catasto del comune di Latina con i seguenti dati:

Part. 594, foglio 133, mapp. 59, sup. da dismettere H. 1.61.30.

(7503)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche del decreto concernente il concorso, per titoli e per esami, a nove posti di agente ausiliario della Camera dei deputati con la qualifica di operaio.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Viste le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza nella seduta dell'8 marzo 1967;

Visti gli articoli 2, 21, 22, 23 e 24 del regolamento dei servizi e del personale;

Visto il decreto presidenziale 10 marzo 1967, n. 2273;

Viste le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 20 luglio 1967;

Decreta:

I commi terzo e quarto del bando di concorso per nove posti di agente ausiliario della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziali della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di operaio, di cui al decreto citato nelle premesse, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1967, n. 69, sono sostituiti dai seguenti:

« I candidati devono aver compiuto gli anni 21 e non aver superato i 32 anni di età, salvo le maggiorazioni di legge. Il limite di età sarà elevato per i candidati che prestino servizio di ruolo presso la Camera dei deputati od i Gruppi parlamentari della Camera di un numero di anni pari alla durata del servizio prestato. L'età dei candidati non dovrà, comunque, superare il limite massimo di 40 anni anche nel caso di cumulo di vari titoli e qualunque siano i titoli vantati.

I requisiti professionali e di età predetti devono essere posseduti alla data del 31 agosto 1967 ».

Roma, addì 20 luglio 1967

Il Presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il Segretario generale: COSENTINO

(8069)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami ad un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina Militare in s.p.e. approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina Militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1 maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 10 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata dalla legge 18 febbraio 1963, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in farmacia, i diplomati in farmacia forniti anche della laurea in chimica ed i laureati in chimica e farmacia (vecchio ordinamento) che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2 sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400, secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali - entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore farmacista, un maggiore medico, un professore di chimica farmaceutica;

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo l'estratto di regolamento annesso alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove dovranno far perpervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di venti giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

Il vincitore del concorso che otterrà la nomina a tenente, se ammogliato dovrà subito dopo aver conseguito tale nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica notarile del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire

l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti dallo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti Autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del T. U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il vincitore del concorso, assunto in servizio con la nomina di tenente farmacista, sarà inviato a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la Scuola di sanità militare della durata non inferiore a quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le Istruzioni annesse potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa Direzione generale del personale militare della marina 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali e alla Direzione generale di sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1967
Registro n. 78 Difesa, foglio n. 317

Estratto di regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio attivo permanente (approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503).

(*Omissis*).

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione a tenente farmacista consisteranno di quattro prove: una scritta, una orale e due pratiche, giusta il programma seguente:

a) prova scritta (durata massima otto ore): chimico-farmaceutica e tossicologia;

b) prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) prima prova pratica (durata massima otto ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella Farmacopea ufficiale allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo di lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare, su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la Commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche che la Commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca, fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli saranno eventualmente rivolte dai componenti della Commissione;

d) seconda prova pratica (durata massima di un'ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno e pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che, sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla Commissione esaminatrice in seduta segreta, il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala di esame.

In ciascuna prova la Commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella del merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero della difesa Direzione generale del personale militare della marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di porto) di . residente a (1) . (provincia di .) via . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. del . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . nell'anno accademico . . con la votazione di . . . . .
di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . presso l'Università di . . . . . .;
di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . . . .
Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . . . . , lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.
(2) Specificare il numero dei figli viventi.
(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.
(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.
(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio e sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(8021)

Concorso per titoli per l'ammissione di dieci ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;
Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247 e successive modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di numero dieci ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, che avrà inizio il 16 ottobre 1967 presso una delle Scuole di Volo della Aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di Stato Maggiore di complemento, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:
a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;
b) siano nati in data successiva al 16 ottobre 1943;
c) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico legale dell'Aeronautica.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione - Stato e avanzamento ufficiali, Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 400, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.
I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo. Essi hanno l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni di indirizzo telegraficamente al Ministero della Difesa - Maripers Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.
La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora il candidato si trovi in servizio temporaneo, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, qualora il candidato sia in congedo illimitato; per i dipendenti civili dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.
Alla domanda dovranno essere allegati:
l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente in carta legale da L. 400;
il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale da L. 400 di data non anteriore al 16 luglio 1967.
La data di arrivo delle domande è quella che risulta dal bollo di ufficio e non sarà ammessa altra prova in contrario.
Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.
Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione marina militare o presso altre Amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Gli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 della durata presumibile di circa tre giorni, saranno effettuati presso uno degli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, a mezzo di visita medica e di esami funzionali e psicologici.
Contro il loro esito non è ammesso appello.
I concorrenti avviati alle sedi degli Istituti medico-legali per i suddetti accertamenti sanitari fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.
Per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie:
meranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie:
1° ottimo - 2° buono - 3° sufficiente.
I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento legale di riconoscimento, pena la esclusione dal concorso.

Art. 6.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno ordinati in una unica graduatoria.
La graduatoria verrà formata da apposita Commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.
La predetta Commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.
Essa sarà composta come segue:
Presidente: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;
Membri: due ufficiali superiori del Corpo di Stato Maggiore;
Segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Difesa.
La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato, in relazione:
1) alla classifica ottenuta negli accertamenti fisio-psicologici:
con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 70 punti per la 2ª categoria (buono), 40 punti per la 3ª categoria (sufficiente):
2) alla classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento:
con l'assegnazione del punteggio corrispondente al valore totale dei punti risultanti alla graduatoria formata per la nomina ad ufficiale, moltiplicato per il coefficiente 5;

3) agli eventuali altri titoli posseduti:
con l'assegnazione di 1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti.
con l'assegnazione, da parte della Commissione giudicatrice del concorso, di un punteggio non superiore a 10, per il complesso delle qualità militari e professionali risultante dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo n. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 giugno 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti a parità di merito, dovranno far pervenire al Ministero della Difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria, di cui al precedente articolo 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termini dell'art. 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale, saranno sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della Difesa.

Al termine del corso, agli ufficiali che abbiano superato le prove e gli esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro per la Difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche e per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 11.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro per la Difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente articolo 10 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato servizio almeno per 3 mesi.

Art. 14.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore.

Art. 15.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati in relazione al tipo di brevetto conseguito presso « Reparti aerei Antisom » o presso « Reparti elicotteri ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1967
Registro n. 82 *Difesa, foglio n.* 335

(Modello di domanda su
carta da bollo da L. 400)

Allegato unico al bando di concorso per titoli per l'ammissione di dieci ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo che avrà inizio il 16 ottobre 1967.

Al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione Stato e Avanzamento ufficiali.

ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . abitante a (1) . . . . . (provincia . . .) via . . . n. . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio per ufficiali di Stato Maggiore di complemento, che avrà inizio il 16 ottobre 1967.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);
di non aver riportato condanne penali (2);
di essere in possesso del seguente titolo di studio . . .
di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:
1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400;
2) . . . .

. . . . lì . . . .

Firma .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (4) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro attuale destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale del Comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(8022)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche di abbellimento da eseguire nel fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria di Savona-Mongrifone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1963, registro n. 14, foglio n. 21, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 110 del 24 aprile 1963, col quale fu approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguire nel nuovo fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria di Savona-Mongrifone;

Considerato che per gli articoli 3 e 4 del predetto bando la presentazione degli elaborati artistici (bozzetto, campione del materiale e particolare al vero), non dovevano recare la indicazione del nome degli autori, ma dovevano essere distinti da un motto prescelto;

Ritenuto che il motto prescelto doveva essere anche ripetuto sulla busta opaca e sigillato contenente tra gli altri atti e documenti una esauriente relazione illustrativa dell'opera;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6 del bando stesso, la Commissione giudicatrice doveva procedere alla formulazione della graduatoria di merito dei bozzetti presentati e che solo a graduatoria effettuata poteva procedere all'apertura della busta sigillata contenente, tra l'altro, la suddetta relazione illustrativa dell'opera d'arte;

Visti gli atti del concorso nazionale e il verbale in data 4 settembre 1963 dal quale risulta che la Commissione giudicatrice ha stabilito a maggioranza la graduatoria ponendo al primo posto l'opera contraddistinta dal motto « A Campamassa Ciocca forte » e con il quale ha proposto come vincitore del concorso lo scultore Luigi Scirocchi autore dell'opera stessa;

Ritenuto che lo scultore Luigi Scirocchi aveva presentato la sua opera contraddistinta dal motto « A Campamassa Ciocca forte » corredandola anche di quattro didascalie intese ad illustrare gli intendimenti ed i riferimenti artistici dell'opera medesima nonchè le opportune modalità per il suo collocamento nella prevista ubicazione;

Considerato che dall'esame degli atti del concorso è risultata la coincidenza letterale per estratto, delle suddette didascalie con la relativa illustrativa dell'opera, contenuta, ai sensi del succitato art. 4 del bando, nella busta opaca e sigillata;

Ritenuto che la Commissione giudicatrice non poteva obbiettivamente, al momento della formulazione della graduatoria, prendere conoscenza della succitata coincidenza fra didascalie e relazione;

Ritenuto che l'art. 6 del bando prevede un unico vincitore del concorso nella persona dell'artista primo in graduatoria;

Considerato che per effetto del citato articolo la declaratoria di vincitore si attua mediante l'affidamento della completa esecuzione dell'opera all'artista risultato primo nella graduatoria;

Considerato che l'apposizione da parte dello scultore Luigi Scirocchi delle didascalie sul bozzetto e su particolari dell'opera costituisce violazione delle norme di cui agli articoli 3 e 4 del bando di concorso nazionale;

Ritenuto che, esistendo tale violazione non può procedersi all'affidamento della esecuzione dell'opera d'arte al predetto scultore Luigi Scirocchi;

Considerato che per la rilevata coincidenza tra relazione e didascalie, quest'ultime comunque irritualmente apposte, non può procedersi all'approvazione della graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Vista la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

1. — Per quanto motivato nelle premesse, non si approva la graduatoria effettuata dalla Commissione giudicatrice del concorso nazionale bandito col decreto ministeriale 31 dicembre 1962 per la ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguire nell'edificio « fabbricato viaggiatori, della nuova stazione ferroviaria Savona-Mongrifone », e lo stesso è dichiarato chiuso senza procedere ad alcuna aggiudicazione.

2. — Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1967

Il Ministro: MANCINI

(7752)

Diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia.

Le prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 17 febbraio 1967, avranno luogo in Trieste presso l'Istituto di idraulica della Facoltà di ingegneria della Università di Trieste nei giorni 17, 18, 19 e 20 ottobre 1967, con inizio alle ore nove, anzichè nei giorni 24, 25, 26 e 27 luglio 1967, come in precedenza stabilito.

(8063)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a sessantuno posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva ispettiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero del mese di luglio 1967 è stata pubblicata la determinazione del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero in data 19 giugno 1967, che approva le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso pubblico per titoli e per esami a sessantuno posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva ispettiva del predetto Istituto, bandito con determinazione del 4 dicembre 1965.

(7852)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3/1433, in data 25 marzo 1966, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sette posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1965;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito, formata a conclusione di detti lavori nella seduta del 5 luglio 1967;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 (che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie), 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa, con votazioni su 120:

1. Valzelli Battista	punti	64,616	su 120
2. Maffessoli Mario	»	63,793	»
3. Ferraresi Apostolo	»	62,793	»
4. Adani Pietro Antonio	»	62,030	»
5. Bellei Silvio	»	60,892	»
6. Pezzola Giovanni	»	60,226	»
7. Cavalli Silvio Emilio	»	59,510	»
8. Nicoli Luciano	»	59,178	»
9. Roncali Battista	»	58,820	»
10. Morè Terenzio Umberto	»	57,433	»
11. Rossi Giuseppe	»	56,163	»
12. Pinelli Pietro	»	56,123	»
13. Della Torre Carlo Marcello	»	55,713	»
14. Madureri Nello	»	55,336	»
15. Rosa Giovanni	»	54,030	»
16. Bordoni Lorenzo	»	54,000	»

17. Bianchi Andrea Candido . . . punti 53,866 su 120
18. Nobile Migliore Nunzio . . . » 53,784 »
19. Del Pecchia Piero . . . » 53,771 »
20. Mattei Renzo . . . » 53,770 »
21. Lazzaroni Fausto Valter . . . » 53,666 »
22. Monchieri Gianfranco . . . » 53,000 »
23. Fossataro Roberto Giovanni . . » 51,500 »
24. Micheletti Agostino » 51,160 »

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori;

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, nonchè pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi di questo Ufficio, ed agli albi dei Comuni interessati.

Brescia, addì 5 luglio 1967

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria dei ventiquattro candidati idonei per i sette posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1965;

Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuno di essi;

Dato atto che l'applicazione delle norme sulla precedenza a parità di merito è avvenuta con il precedente citato decreto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sostitutivo del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e di precedenza, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicato:

1) Valzelli Battista: Barghe-Provaglio;
2) Maffessoli Mario: Fiesse;
3) Ferraresi Apostolo: Pezzaze-Irma;
4) Adani Pietro Antonio: Sonico;
5) Bellei Silvio: Cevo-Saviore;
7) Cavalli Silvio Emilio: Gianico;
8) Nicoli Luciano: Pertica Alta.

Il concorrente Pezzola Giovanni, pur essendo al 6° posto in graduatoria, non riceve nessuna assegnazione poichè le condotte preferenziali da lui richieste risultano già assegnate ai concorrenti che lo precedono.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 5 luglio 1967

Il medico provinciale: RAFFO

(7740)

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero, in data 2 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 in data 18 marzo 1967, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1965;

Considerato che, a seguito delle rinuncie delle aventi diritto, si sono rese vacanti alcune condotte;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte alle concorrenti susseguenti in graduatoria e che vi hanno diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte sulla relativa domanda di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale, approvata con proprio decreto n. 4/996 del 2 marzo 1967;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle sottoindicate ostetriche sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicate:

Missaglia Elisabetta: Iseo frazione Clusane;
Migliorati Pierina: Castel Mella;
Cerri Adele: Monte Isola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 10 luglio 1967

Il medico provinciale: RAFFO

(7747)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3073 del 2 aprile 1966, col quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario nei seguenti Comuni e Consorzi di Comuni: Consorzio Serra S. Bruno, Spadola, Brognaturo; Consorzio Ricadi, Spilinga;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per ufficiale sanitario per le sedi di cui in premessa, è così costituita:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, direttore di divisione del Ministero della sanità

Componenti:

Paoletti dott. Francesco, medico provinciale capo; Ministero della sanità;
De Blasi prof. Raffaele, direttore istituto igiene dell'Università di Messina;
Scaffidi prof. Vittorio, direttore istituto patologia medica dell'Università di Messina;
Musumeci dott. Nunzio, direttore sezione; Prefettura CZ;
Morica dott. Gioacchino, ufficiale sanitario CZ.

Segretario:

Notarianni dott. Ivan Claudio, consigliere Ministero della sanità.

La predetta Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 6 luglio 1967

Il medico provinciale: GIUTTARI

(7745)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 2383 del 23 novembre 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Pisa al 23 novembre 1966;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Pisa nonchè le proposte dell'Ordine provinciale dei medici di Pisa e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso menzionato in premessa è costituita nel modo che segue:

Presidente:

Pelli dott. Olivo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

De Ciampis dott. Alberto, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Martucci dott. Filippo, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Pisa;

Selli prof. Mario, direttore della clinica chirurgica generale dell'Università di Pisa;

Tronchetti prof. Fabio, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Pisa;

Merlini dott. Vito, medico condotto presso il comune di Peccioli.

Segretario:

Sanfilippo dott. Luigi, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Pisa.

La Commissione, che avrà sede in Pisa, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Pisa e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 7 luglio 1967

Il medico provinciale: TURSI

(7809)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2937 del 7 aprile 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1965;

Considerato che, a seguito di rinuncia, si è resa vacante la condotta medica del comune di Feroleto della Chiesa, assegnata con decreto n. 2938 del 7 aprile 1967;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al dott. Gallizzi Vincenzo viene assegnata la condotta medica del comune di Feroleto della Chiesa.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 7 luglio 1967

(7953) *Il medico provinciale*: LANIA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario di Bassano del Grappa.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10945 in data 2 gennaio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario di Bassano del Grappa, concorso bandito con decreto n. 4739 del 29 novembre 1965;

Visto la nota n. 300.IX.1.91.C.95 in data 9 giugno 1967, con la quale il Ministero della sanità ha designato quale presidente della Commissione il dott. Francesco Cirino, ispettore generale amministrativo del Ministero stesso in sostituzione del dottor Felice Menegazzo, deceduto;

Ritenuto dover procedere alla modifica del decreto citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Francesco Cirino, ispettore generale amministrativo, in servizio presso il Ministero della sanità, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Bassano del Grappa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Vicenza e del comune di Bassano del Grappa.

Vicenza, addì 13 luglio 1967

(7954) *Il medico provinciale*: CARLA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CASERTA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 415, del 15 febbraio 1967, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso pubblico a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta al 30 novembre 1965;

Atteso che il dott. Giovanni Maciariello, componente di detta Commissione, quale veterinario condotto, con propria lettera in data 6 marzo c. a. ha comunicato di rinunziare all'incarico, per motivi di salute;

Viste le designazioni pervenute dai Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Felice Renzo, veterinario del Consorzio di Pietramelara, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa in sostituzione del dott. Giovanni Maciariello, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Caserta, addì 8 luglio 1967

(7810) *Il veterinario provinciale*: VACCARO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 22 agosto 1966, n. 605, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario comunale vacanti in provincia di Avellino alla predetta data;

Visto il successivo decreto in data 21 febbraio 1967, n. 163, con il quale veniva inclusa nel citato bando anche la condotta consorziale di Pietrastornina e prorogato il termine di scadenza del predetto concorso alla data del 20 maggio 1967;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art., 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni di legge;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario comunale vacanti in provincia di Avellino bandito con decreti n. 605 del 22 agosto 1965 e n. 163 del 21 febbraio 1967, è costituita come appresso:

Presidente:

Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Romboli prof. Bruno, ordinario di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria, presso l'Università di Pisa;

Montemagno prof. Francesco, ordinario di clinica medica veterinaria, presso l'Università di Napoli;

Benevelli dott. Enrico, veterinario provinciale superiore;

D'Arienzo dott. Pietro, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Trotta dott. Salvatore, veterinario condotto.

Segretario:

Del Giudice dott. Vittorio, consigliere di 2ª classe dei ruoli del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Avellino.

Avellino, addì 4 luglio 1967

Il veterinario provinciale: IASI

(7662)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1358, del 20 maggio 1966, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1965;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito formata a conclusione di detti lavori nella seduta del 15 aprile 1967;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1934, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa, con votazione su 120:

1.	Albertini Arturo	punti	79,824	su 120
2.	Tenchini Achille	»	79,730	»
3.	Vergine Mario	»	79.532	»
4.	Tosoni Ferrando	»	79.102	»
5.	Roversi Giacomo	»	78,394	»
6.	Paterlini Gian Carlo	»	76,280	»
7.	Savoldi Armando	»	75,788	»
8.	Barni Giorgio	»	74,832	»
9.	Ruggeri Carlino	»	73,480	»
10.	Curone Carlo	»	72,536	»
11.	Agazzi Aldo	»	72,392	»
12.	Maestri Silvestro	»	72,140	»
13.	Guarneri Pietro	»	71,688	»
14.	Piantoni Guido	»	67,704	»
15.	Cadeo Giovanni	»	64,494	»
16.	Santus Luigi	»	63,692	»
17.	Perosino Giuseppe	»	57,000	»
18.	Campana Glauco	»	56,420	»
19.	Belloni Francesco, parità di merito	»	54 —	»
19.	Testoni Leopoldo, parità di merito	»	54 —	»
21.	Bellagamba Giorgio	»	52,920	»
22.	Tinti Alvaro	»	51 —	»
23.	Alizzoni Alessandro	»	50 —	»
24.	Venturini Vito	»	45,500	»
25.	Pizzi Domenico	»	45,030	»
26.	Agostini Dino	»	44 —	»
27.	Basso Giuseppe	»	42,420	»
28.	Pezzani Claudio	»	42 —	»

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, nonchè pubblicato per otto giorni agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 11 luglio 1967

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria dei ventotto candidati idonei per i cinque posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1965;

Tenuto presente l'ordine di graduatoria dei candidati idonei e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuno di essi;

Dato atto che l'applicazione delle norme sulla precedenza a parità di merito è avvenuta con il precedente citato decreto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 211, sostitutivo del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e di precedenza, vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Albertini Arturo: Berscia;
2) Tenchini Achille: Chiari;
3) Vergine Mario: Pontevico;
4) Tosoni Ferrando: Calvisano;
5) Roversi Giacomo: Azzano Mella.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, nonchè per otto giorni consecutivi, affisso agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 11 luglio 1967

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

(7850)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1967, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente: « Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 15 *giugno* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando lo Stato non avrà provveduto con apposita legge contenente analoghe provvidenze, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per una spesa annuale di lire 1.300.000.000, un assegno mensile, non reversibile, nella misura massima di L. 6000, ai vecchi lavoratori di tutte le categorie, uomini e donne, nati e residenti in Sardegna o che vi risiedano da almeno cinque anni, anche se non hanno prestato la loro opera alle dipendenze di terzi, e che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età se uomini e il cinquantacinquesimo se donne ».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La domanda per essere ammessi al godimento dell'assegno mensile, corredata della documentazione di cui all'articolo successivo, va presentata tramite il Comitato dell'Ente comunale di assistenza competente per territorio, il quale provvede ad istruirla e rimetterla, entro il termine di trenta giorni, con motivato parere, all'Assessorato regionale al lavoro e alla pubblica istruzione ».

Art. 3.

Nella legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, è introdotto il seguente articolo 3-*bis*:

« Alla domanda per essere ammessi al godimento dell'assegno mensile devono essere allegati i sottoelencati documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) stato di famiglia;

d) dichiarazione del sindaco del Comune di residenza o atto notorio dal quale risulti che il richiedente si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2 della presente legge ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, è sostituito dal seguente:

« L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda all'Ente comunale di assistenza competente ».

Art. 5.

L'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui non ritenga opportuna la gestione diretta del servizio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Cassiere regionale o di altro funzionario delegato per la gestione del servizio medesimo, ovvero a stipulare una apposita convenzione con l'istituto o gli istituti di credito cui è affidato il servizio di tesoreria della Regione, o con altri istituti di credito d diritto pubblico.

Le aperture di credito attinenti al servizio dell'assegno mensile possono superare, singolarmente, i limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, modificato con la legge 2 marzo 1963, n. 386.

Le somme accreditate sono, dal Cassiere o dall'altro funzionario delegato, trasferite, mediante ordinativi di pagamento o buoni di prelevamento in contanti, ad un apposito conto corrente bancario o postale.

Ai rendiconti delle somme erogate il Cassiere o l'altro funzionario delegato deve allegare i documenti relativi alla gestione del conto corrente bancario o postale di cui al comma precedente.

Il pagamento dell'assegno è effettuato con periodicità trimestrale, nell'ultima quindicina del trimestre al quale esso si riferisce ».

Art. 6.

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata

In aumento:

Cap. 10104 . . . . L. 500.000.000

Spesa

In diminuzione:

Cap. 17130 . . . . L. 300.000.000

In aumento:

Cap. 15410 . . . . L. 800.000.000

Le spese per l'attuazione dell'articolo 1 della presente legge fanno capo al capitolo 15410 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi.

Al maggior onere annuo di L. 800.000.000 sarà fatto fronte, per i prossimi esercizi, con una quota del maggior gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi, derivante dal suo naturale incremento.

Le spese di gestione del servizio di cui all'articolo 5 della presente legge fanno carico al capitolo 15401 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi.

La denominazione del suddetto capitolo 15401 è così modificata:

« Spese per la gestione del servizio di corresponsione degli assegni mensili ai vecchi lavoratori senza pensione (art. 6, legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, e successive modificazioni ».

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 giugno 1967

DEL RIO

(6876)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.